

Mini Ires, requisiti di accesso  
condizionati ma ad ampio raggio

Leone da pag. 6

# Mini Ires, l'accantonamento dell'utile è a maglie larghe

Lo prevede il dm che sblocca il meccanismo premiale. Non occorre una riserva dedicata

**La condizione circa l'accantonamento è soddisfatta automaticamente se l'utile del 2024 è mantenuto nel patrimonio aziendale per almeno l'80%**

Pagina a cura

DI FRANCESCO LEONE

**N**essuna riserva "targata" e ampia definizione di "utile accantonato" per usufruire della cosiddetta mini Ires. È quanto emerge dal decreto del viceministro dell'economia e delle finanze dell'8 agosto, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 2025, che ha introdotto le disposizioni attuative per l'Ires premiale (o, appunto, mini Ires) prevista dall'articolo 1, commi 436-444 della legge di Bilancio 2025 (l. n. 207/2024). L'agevolazione consente, al verificarsi di specifiche condizioni, una riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota Ires (dal 24% al 20%), sul reddito imponibile realizzato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (periodo d'imposta 2025 per i soggetti "solari").

**Ambito soggettivo (art. 3).** L'agevolazione è generalmente riservata a tutte le società e gli enti di cui all'art. 73 del Tuir, assoggettate all'Ires. Per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) del citato articolo, la riduzione dell'aliquota Ires si applica solo al reddito derivante dall'attività commerciale che deve essere determinato, come specificato nella relazione illustrativa,

seguendo le regole di cui all'art. 144 del Tuir.

Coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 439 della legge di Bilancio 2025, nel dm si prevede che sono escluse dall'agevolazione le società e gli enti in liquidazione ordinaria e giudiziale ovvero soggette a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Sono esclusi altresì i soggetti che determinano il reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

**Condizioni di generali di accesso.** Le condizioni per accedere all'Ires premiale sono delineate al comma 1 dell'art. 4, all'art. 5 e all'art. 6 del dm. La riduzione dell'aliquota Ires è concessa solo se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

- accantonamento in "un'apposita riserva" di una quota non inferiore all'80% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;

- realizzazione di "investimenti rilevanti" in beni rientranti nell'ambito dei piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0, per un ammontare pari al maggiore tra il 30% dell'utile del 2024 accantonato, il 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, con un minimo di 20.000 euro;

- incremento della base occupazionale e assenza di fruizione degli ammortizzatori sociali.

**Accantonamento dell'utile 2024 (art. 4).** L'accesso alla disciplina agevolativa presuppone che il potenziale beneficiario abbia realizzato un utile civilistico nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024. Si tratta di un prerequisito la cui assenza, come nell'ipotesi

di una impresa in perdita civilistica, rende superfluo il soddisfacimento, successivo, delle ulteriori condizioni richieste dalla disciplina.

L'utile realizzato nel 2024 deve essere accantonato "ad apposita riserva". Prima dell'adozione del dm, la lettera della norma primaria lasciava presumere che fosse necessario accantonare, con la delibera di approvazione del bilancio 2024, almeno l'80% dell'utile del 2024 in una riserva "targata" che facesse esplicito riferimento alla disciplina agevolativa. Complice anche la tempistica nell'adozione del decreto, il comma 2 dell'art. 4 opera una semplificazione, introducendo la presunzione secondo cui si considera accantonato "ad apposita riserva" l'utile del 2024 se destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio. Ne consegue che, alla luce del dm, la normativa non richiede l'iscrizione nel patrimonio netto di una riserva ad hoc. La condizione relativa all'accantonamento viene automaticamente soddisfatta se l'utile del 2024 viene mantenuto nel patrimonio aziendale per almeno l'80% del suo ammontare. Solo una distribuzione ai soci superiore al 20% dell'utile dell'esercizio 2024 comprometterebbe l'accesso al regime agevolativo.

Costituisce, così, utile accantonato ai fini dell'acces-



so all'agevolazione, quello destinato a incremento di qualsiasi riserva patrimoniale, ivi compreso quello destinato alla copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

Nella relazione illustrativa al dm viene precisato che nell'aggregato "utile accantonato" debbano includersi tutte le movimentazioni delle riserve patrimoniali operate con l'utile 2024, anche qualora imposte da disposizione di legge (come avviene per la riserva legale) ovvero statutarie. Così come non si tiene conto dei vincoli civilistici di indisponibilità e/o non distribuibilità delle riserve alimentate dall'utile 2024. La relazione riporta come esempi di riserve che rilevano ai fini della condizione dell'accantonamento necessario all'accesso all'Ires premiale:

(a) la riserva da valutazione da equity method (art. 2426, comma 1, n. 4 del codice civile);

(b) la riserva da utili su cambi (art. 2426, comma 1, n. 8-bis del codice civile) nonché

(c) per i soggetti Ias-adopter, quelle di cui all'art. 6 del dlgs n. 38/2005.

Esemplificando: un'impresa che ha conseguito nel 2024 un utile pari a un milione di euro, destinato, con la delibera di approvazione del bilancio, in parte a riserva legale, in parte a riserva volontaria e in parte a copertura di perdite pregresse, soddisfa il requisito di accesso all'agevolazione in quanto l'intero ammontare dell'utile si presume accantonato "ad apposita riserva". L'accesso sarebbe ugualmente consentito se una quota di utile non superiore a 200 mila euro fosse stata distribuita ai soci, dato che la condizione risulta soddisfatta con un accantonamento almeno pari all'80% dell'utile

dell'esercizio.

Come espressamente precisato nella relazione illustrativa, ai fini dell'accantonamento dell'utile rileva esclusivamente quello realizzato nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e non anche, come poteva sembrare dalla norma primaria, quello conseguito nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Ne consegue che l'accesso all'agevolazione è concesso anche alle imprese che hanno realizzato un utile nel 2025 ma una perdita nel 2023. L'eventuale utile conseguito nel 2023 rileva esclusivamente quale parametro per determinare l'importo minimo degli "investimenti rilevanti" da realizzare. Per completezza si ricorda che risulta irrilevante la posizione fiscale (reddito imponibile o perdita fiscale) del 2024 dell'impresa.

**Investimenti rilevanti (art. 5).** Qualora sia soddisfatta la condizione di accantonamento dell'utile del 2024, l'accesso alla disciplina agevolativa presuppone che siano effettuati investimenti in:

- beni materiali e immateriali compresi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016;

- beni materiali e immateriali di cui all'art. 38 del dl n. 19/2024, come successivamente modificato.

L'ammontare degli investimenti da effettuare dovrà essere pari al maggiore tra:

- il 30% della quota di utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 accantonato per accedere all'agevolazione;

- il 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023

- 20.000 euro.

Gi investimenti rilevanti sono gli stessi che soddisfano le condizioni per fruire

del credito d'imposta Transizione 4.0 e del credito d'imposta Transizione 5.0. La relazione precisa che gli investimenti rilevanti ai fini dell'Ires premiale devono rispettare le medesime condizioni richieste dalle discipline agevolative dei citati crediti di imposta, eccetto quanto espressamente disciplinato nel dm. In particolare, i beni 4.0 devono essere interconnessi al sistema aziendale nonché, come chiarito nella relazione illustrativa, essi possono essere anche interconnessi in un momento successivo purché presentino le caratteristiche tecnologiche che ne garantiscano l'interconnessione sin dall'origine e comunque prima dell'entrata in funzione. Per i beni 5.0, oltre all'interconnessione, i beni devono garantire una riduzione dei consumi energetici, non inferiori al 3% (se riferito alla struttura produttiva) ovvero al 5% (se riguardante i processi).

La relazione illustrativa segnala che per la fruizione dell'Ires premiale le imprese non devono soggiacere agli adempimenti informativi previsti per i crediti d'imposta, né quelli richiesti per la prenotazione delle risorse né quelli aventi finalità di monitoraggio.

Gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Per i soggetti "solari", entro il 31 ottobre 2026. Gli investimenti si considerano realizzati, a prescindere di principi contabili utilizzati per il bilancio, in base alle regole della competenza prevista dall'art. 109, comma 1 e comma 2 del Tuir.

— © Riproduzione riservata — ■

## Le condizioni di accesso

Accantonamento dell'utile 2024 per una quota almeno pari all'80%	Non serve istituire una riserva "targata". Si presume accantonato l'utile non distribuito ai soci in sede di delibera di approvazione del bilancio 2024
Investimenti in beni 4.0 e/o in beni 5.0	Investimenti per un ammontare pari al maggiore tra: (a) il 30% dell'utile 2024 accantonato (b) 24% dell'utile 2023 (se conseguito) (c) 20.000 euro